



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
Sezione VI

Dott. Davide Mozzillo

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 55082/15, avente ad oggetto risarcimento danni
e posta in discussione all'udienza del 10 luglio 2020 e vertente

tra

[REDACTED] (n. a Napoli il [REDACTED] - c.f. DMT-
[REDACTED], residente in Napoli, alla via [REDACTED] elettiva-
mente domiciliato in Cercola (NA), alla via Europa n. 29, presso lo studio
dell'Avv. [REDACTED] Saggese, che lo rappresenta e difende giusta procura a mar-
gine dell'atto di citazione,

ATTORE

contro:

[REDACTED] (n. a [REDACTED] (NA) il [REDACTED] - c.f. [REDACTED]
[REDACTED], residente in Napoli, alla via [REDACTED] elettivamente
domiciliata in [REDACTED], [REDACTED] presso lo studio
dell'Avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende giusta mandato in calce
alla comparsa di costituzione,

CONVENUTA IN RICONVENZIONALE

e:

37911/20
55082/15
13826/20

████████ Assicurazioni spa., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Sede in Roma, alla ██████████, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via ██████████, presso lo studio dell' avv. ██████████ dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, in sostituzione dell'avv. ██████████

CONVENUTA

Nonché:

████████ spa, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Sede in ██████████ alla via ██████████ elettivamente domiciliata in Napoli, alla ██████████ presso lo studio degli avv.ti ██████████ dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti, in atti,

CHIAMATA IN CAUSA

Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 10.07.2020, le parti costituite concludevano come da verbale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 15.06.2015 a ██████████ Ass.ni spa e il 11.06.2015, ad ██████████, ██████████ conveniva in giudizio le stesse, esponendo che il giorno 10 dicembre 2014, alle ore 06:30 circa, in Napoli, all'incrocio di via Napoli con Trav. Privata Viscardi, il suo motociclo Honda SH 300 Sport, tg. ██████████ era stato investito dall'autovettura Fiat 600, ██████████ (di proprietà di ██████████ e coperto per la responsabilità civile auto da ██████████ Assicurazioni spa.); che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi al conducente della Fiat 600, il quale non concedeva la precedenza al motociclo e lo investiva; che a seguito dell'urto il motoveicolo

dell'istante aveva riportato danni; che invano era stato tentato il bonario componimento della nascente lite mediante invio alla convenuta [redacted] di lettera raccomandata A.R..

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva nei termini la convenuta [redacted] [redacted] la quale impugnava la domanda attrice in fatto ed in diritto e spiegava domanda riconvenzionale, deducendo la responsabilità esclusiva del conducente del motoveicolo di controparte nella produzione del sinistro.

Chiamata ritualmente in causa ed in garanzia, la [redacted] spa, nella qualità di impresa assicuratrice designata dal Fondo Generale vittime della strada, in quanto il motociclo attoreo era sprovvisto di garanzia assicurativa

Acquisiti i documenti prodotti, espletate le prove testimoniali, la causa, sulle precisate conclusioni delle parti come riportate in epigrafe e, previa discussione, all'udienza del 10.07.2020, veniva riservata a sentenza.

2. Le domande sono proponibili, avendo l'attore e la convenuta in riconvenzionale bene ottemperato, nel rispetto dello "*spatium deliberandi*", al disposto degli artt. 145, 148 e 287 del D. lgs n. 209/05 (vedi richiesta via p.e.c. inoltrata ad H.D.I. spa in data 12.01.2015, ed alle Generali Italia spa quale FGVS nonché alla CONSAP in data 18.12.2014).

La legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, come prospettate in citazione ed in comparsa di costituzione, sono in atti provate e non contestate.

3. Nel merito le domande sono in parte fondate e per quanto di ragione vanno parzialmente accolte.

Giova premettere che la mancanza di copertura assicurativa del motociclo attoreo non è causa di inammissibilità della domanda.

Ed invero, in tema di circolazione stradale, l'inosservanza di una norma sulla circolazione del veicolo comporta responsabilità sotto altro titolo per la infrazione commessa, ma non è di per sé sufficiente a determinare la respon-

sabilità civile per l'evento dannoso e pertanto parte attrice, per aver posto in circolazione il suo motociclo privo della copertura assicurativa, potrebbe essere soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'art. 193 del C.d.S., ed a quello di cui all'art. 116 del C.d.S. per guida senza patente, ma non può essere pregiudicata nella sua richiesta di risarcimento di danni.

4. Ciò posto, nel corso della istruzione probatoria sono stati sentiti i testi, indicati dalle parti (De Vivo Anna, Eliaio Maria e Norma Federa) e dalle descrizioni di tali testimonianze risulta inequivocabilmente che lo scontro avvenne all'incrocio e l'auto della convenuta provenendo da destra, si immetteva nel traffico, svoltando verso destra, per cui non è contestabile che nella causazione dell'evento di danno sussiste la responsabilità del conducente l'autovettura della convenuta [redacted] avendo questi violato non solo le regole di comune prudenza, ma anche l'obbligo prescritto dell'art. 154 del codice della strada, che impone, "prima di immettersi nel flusso della circolazione, di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi".

Tale ricostruzione trova conferma nel rapporto di sinistro, redatto dalla Polizia Municipale.

Ciò nondimeno, le risultanze probatorie appena evidenziate non consentono di affermare che il conducente del motoveicolo, nel procedere lungo l'area di confluenza delle due strade abbia osservato a sua volta il dovere di "massima prudenza", che pure incombe, ai sensi del comma 1 dell'art. 145 del C.d.s., all'automobilista che fruisce del diritto di precedenza, rispettando le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza. (cfr. "ex plurimis" Cass. 2000/8744, 1998/1561).

Orbene, poiché non è stato provato che il conducente del motoveicolo abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (Cass. 1990/5679), con ma-

novre effettuate o tentate per evitare l'impatto e poiché la colpa accertata del conducente la Fiat 600 non è tale da dimostrarsi del tutto assorbente in ordine al giudizio di responsabilità, nel caso di specie sussiste a carico dell'attore un grado di responsabilità presunta paritaria ex art. 2054 c.c. co. 2, il quale dovrà computarsi a metà tra le parti.

Pertanto, all'attore ed alla convenuta in riconvenzionale dovrà esser riscalata la metà dell'ammontare dei danni riportati dai rispettivi veicoli.

Il rapporto di causalità tra il sinistro ed i danni che occupano è " *in ipsa iure*" provato.

Per i danni riportati dal motoveicolo dell'attore, elementi utili di valutazione possono trarsi dalla sommaria descrizione che ne hanno fatto i testi escussi, dalla documentazione fotografica a loro mostrata in corso di prova, nella quale hanno riconosciuto il veicolo incidentato, dalla relazione di stima in atti prodotta.

Quando ai danni subiti dall'autovettura Fiat 600, elementi di apprezzamento sono parimenti forniti dalla descrizione dei testi, dai rilievi fotografici e dalla relazione di stima allegata alla produzione di parte.

Sulla base dei cennati elementi, il giudicante, alla stregua delle conoscenze di comune e notoria esperienza, concernenti il costo medio dei materiali e della mano d'opera occorrenti per le riparazioni e la messa in pristino del veicolo, tenuto anche conto dello stato d'uso e del suo valore commerciale antesinistro, dedotti dall'anno di prima immatricolazione dello stesso (2012 per il motociclo dell'attore ed il 1999 per la Fiat 600), reputa equo e conforme a giustizia determinare l'ammontare dei danni riportati dal motociclo dell'attore in Euro 1800,00 e quello dei danni riportati dalla Fiat 600 in € 1.300,00.

Tutto ciò considerato e ritenuto, la [redacted] Ass.ni ed [redacted] vanno condannati in solido tra loro, al pagamento, in favore di [redacted]



██████████, della somma di € 900,00 pari alla metà dell'ammontare dei danni riportati dal motoveicolo attoreo.

Per converso, la ██████████ Ass.ni spa / FGVS, e ██████████ nario, vanno condannati in solido tra loro, al pagamento, in favore di ██████████, della somma di € 650,00 pari alla metà dell'ammontare dei danni riportati alla Fiat 600.

Sugli importi suddetti competono gli interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza al saldo.

Sull'importo suddetto competono gli interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza al saldo.


Le spese di giudizio seguono la parziale reciproca soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo tariffa, previa compensazione della metà delle competenze dovute, con attribuzione ai procuratori costituiti.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di pace di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Dichiaro, ai sensi dell'art. 2054, co., 2, c.c., il concorso paritario di colpa di ██████████ e di ██████████ nella produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna: a) la ██████████ Ass.ni spa, in persona del legale rappresentante p.t., ed ██████████, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ██████████, della somma di €900,00, oltre interessi come specificato in motivazione; b) la ██████████ Assicurazioni S.p.A. - FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempore e ██████████ in solido tra loro, al pagamento in favore di ██████████ della somma di €650,00, oltre interessi come specificati in motivazione.



2) condanna: a) in solido la [redacted] Ass.ni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore e [redacted], alla rifusione in favore dei procuratori antistatari dell'attore, delle spese di giudizio che si liquidano per compensazione della metà, in complessivi € [redacted] di cui € [redacted] per spese, oltre spese generali, rimborso. I.V.A. e C.P.A., come per legge;


b) la [redacted] Assicurazioni S.p.A. FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempore e [redacted], in solido tra loro, alla rifusione in favore del procuratore antistatario della convenuta in riconvenzionale, delle spese di giudizio che si liquidano per compensazione della metà, in complessivi € [redacted] di cui [redacted] per spese, oltre spese generali, rimborso. I.V.A. e C.P.A., come per legge;

3) la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli, 26.10.2020

Il Giudice di Pace

dott. Davide Mozzillo



16/11/20
[redacted]
[redacted]